5 Prestazioni in caso di decesso

5.1 Rendita per il/la coniuge superstite

Art. 56 **Diritto**

1 Al decesso della persona assicurata o beneficiaria di una rendita, il/la coniuge superstite ha diritto a una rendita se
a. deve provvedere al sostentamento di uno o più figli; oppure
b. ha compiuto 40 anni e il matrimonio è durato almeno 5 anni; oppure
c. percepisce una rendita intera ai sensi della LAI.

2 In caso di decesso prima dell'età di pensionamento della persona assicurata o beneficiaria di una rendita d'invalidità, il regolamento di previdenza può prevedere il diritto ad un capitale garantito in caso di decesso anziché una rendita per coniuge superstite.

3 È equiparato a un/una coniuge chiunque abbia convissuto con la persona assicurata o beneficiaria di una rendita in unione domestica registrata ai sensi della legge sull'unione domestica registrata.

4 La durata di un'unione domestica secondo l'articolo 62 è computata sulla durata del matrimonio, se complessivamente il matrimonio e l'unione domestica sono durati almeno 10 anni.

Art. 57 **Indennità unica**

Il/La coniuge che non soddisfa alcuna delle condizioni di cui all'articolo 65 ha diritto a una liquidazione unica pari a 3 rendite annue per il/la coniuge superstite.

Art. 58 **Inizio e fine**

Il diritto a una rendita per il/la coniuge superstite inizia il mese in cui cessa per la prima volta di essere versato il salario o la rendita della persona assicurata e si estingue con il decesso del/della coniuge superstite.

Art. 59 **Importo**

1 L'ammontare della rendita annua per il/la coniuge superstite è definito nel piano di previdenza.

2 Se, al raggiungimento dell'età di pensionamento, la persona assicurata ha percepito una parte della rendita di vecchiaia sotto forma di capitale, la rendita per il/la coniuge superstite è computata sulla base della parte rimanente della rendita.

3 La rendita per il/la coniuge superstite è ridotta del
a. 20% in caso di matrimonio durante il 66° anno d'età della persona assicurata;
b. 40% in caso di matrimonio durante il 67° anno d'età della persona assicurata;
c. 60% in caso di matrimonio durante il 68° anno d'età della persona assicurata;
d. 80% in caso di matrimonio durante il 69° anno d'età della persona assicurata.

4 Se il matrimonio avviene dopo il compimento del 69° anno d'età della persona assicurata, il/la coniuge superstite non ha diritto ad alcuna rendita per coniuge.

5 La riduzione di cui ai capoversi 3 e 4 decade se prima del matrimonio, al più tardi durante il 65° anno d'età, le due persone hanno convissuto in unione domestica ai sensi dell'articolo 62.

Art. 60 **Prestazioni minime**

Il diritto alla rendita per il/la coniuge superstite conformemente alla LPP è garantito in ogni caso.

Art. 61 **Passaggio a nuove nozze**

La rendita per il/la coniuge superstite decade se quest'ultimo/a passa a nuove nozze. Il/La coniuge superstite ha tuttavia diritto a una liquidazione in capitale pari a 3 pensioni annue.

5.2 Rendita per il/la partner convivente superstite

Art. 62 **Diritto**

[1] Il/La partner convivente (di sesso diverso o uguale) designato/a per iscritto dalla persona assicurata in un contratto di mutuo sostegno sottoscritto da entrambe le parti ha diritto a una rendita per superstiti pari alla rendita per coniuge superstite a condizione che

a. la persona assicurata e il/la partner convivente non fossero sposati,
b. la persona assicurata e il/la partner convivente non vivessero in unione domestica registrata secondo l'articolo 56 capoverso 3 e non avessero alcun rapporto di parentela,
c. la convivenza con comunione domestica abbia avuto inizio prima dell'età di pensionamento, e
d. al momento del decesso della persona assicurata il/la partner convivente:
   1. abbia compiuto il 45° anno d'età e la convivenza con comunione domestica sia durata ininterrottamente per i 10 anni precedenti al decesso della persona assicurata, oppure
   2. provveda al sostentamento di uno o più figli che secondo al presente regolamento di previdenza hanno diritto a una rendita per orfani, oppure
   3. percepisca una rendita intera ai sensi della LAI.

[2] Alla rendita per il/la partner convivente si applica per analogia la disposizione concernente l'ammontare della rendita per il/la coniuge superstite.

[3] La persona di cui al capoverso 1 deve trasmettere alla Cassa pensioni Posta tutti i documenti necessari alla verifica della pratica. La Cassa pensioni Posta esamina, al verificarsi dell'evento assicurato, che sussistano le condizioni per il versamento di una rendita per il/la partner convivente superstite.

Art. 63 **Inizio e fine**

[1] Per l'inizio del diritto alla rendita per il/la partner convivente si applica per analogia l'articolo 58.

[2] La rendita versata al/alla partner convivente superstite si estingue se quest'ultimo/a si sposa, inizia una nuova convivenza o decede.

5.3 Rendita per il/la coniuge divorziato/a

Art. 64 **Diritto**

[1] Fatte salve le disposizioni del capoverso 2, il/la coniuge divorziato/a ha diritto a percepire una rendita per il/la coniuge superstite, purché questa prestazione sia prevista nel piano di previdenza, pari all'importo minimo della rendita LPP per vedovi, a condizione che

a. in virtù della sentenza di divorzio, gli/le sia stata assegnata una rendita o un'indennità in capitale al posto di una rendita vitalizia,
b. il matrimonio sia durato almeno 10 anni, e
c. debba provvedere al sostentamento di uno o più figli o abbia compiuto 45 anni.

[2] Se sono soddisfatte soltanto le prime due condizioni di cui al capoverso 1, il/la coniuge divorziato/a ha diritto a una liquidazione in capitale pari a 3 rendite annue minime LPP per il/la coniuge superstite.

Art. 65 **Riduzione**

Le prestazioni della Cassa pensioni Posta sono ridotte dell'importo che, sommato alle prestazioni di altre assicurazioni, in particolare a quelle dell'AVS e dell'AI, supera la somma a cui il/la coniuge divorziato/a ha diritto in base alla sentenza di divorzio.

5.4 Rendita per orfani

Art. 66 **Diritto e ammontare**

[1] Al decesso di una persona assicurata o beneficiaria di una rendita, i figli hanno diritto a una rendita per orfani, purché questa prestazione sia prevista nel piano di previdenza.

[2] Gli orfani di entrambi i genitori hanno diritto a una rendita per orfani doppia.

[3] Sono parificati agli orfani minori assistiti al cui mantenimento la persona assicurata o beneficiaria di una rendita ha provveduto in modo considerevole e che hanno diritto alle prestazioni AVS o AI.

[4] Le rendite per orfani sono versate anche dopo il compimento del 18° anno d'età, ma al massimo fino al compimento del 25° anno d'età, agli orfani che
a. dimostrano di essere prevalentemente in formazione;
b. al compimento del 18° anno d'età sono invalidi (a partire da un grado d'invalidità del 25%) ai sensi dell'AI. Fino al raggiungimento della capacità al guadagno la rendita alla quale hanno diritto figli invalidi è versata per tutta la durata dell'incapacità al guadagno ed è commisurata al grado d'invalidità.

[5] L'ammontare della rendita per orfani è definito nel piano di previdenza.

Art. 67 **Inizio e fine**

Il diritto a una rendita per orfani decorre dal primo mese in cui il salario o la rendita dell'assicurato/a deceduto/a non viene più versato. Il diritto a siffatta rendita si estingue al decesso o al compimento del 18° anno d'età dell'orfano; se sussistono le condizioni di cui all'articolo 66 capoverso 4, il diritto alla rendita si estingue al compimento del 25° anno d'età dell'orfano.

5.5 Capitale garantito in caso di decesso

Art. 68 **Diritto e ammontare**

[1] Se una persona assicurata decede prima di percepire una rendita di vecchiaia o d'invalidità, sussiste il diritto al capitale garantito in caso di decesso.

[2] L'ammontare del capitale garantito in caso di decesso è definito nel piano di previdenza.

Art. 69 **Ordine delle persone beneficiarie**

Hanno diritto al capitale garantito in caso di decesso ai sensi della disposizione concernente l'ammontare di siffatto capitale, indipendentemente dal diritto successorio e fatta salva un'eventuale designazione ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1, i superstiti secondo il seguente ordine:
a. il/la coniuge; il/la partner registrato/a secondo la legge sull'unione domestica registrata; in mancanza di questo/a,
b. i figli minori assistiti che hanno diritto a una rendita per orfani della Cassa pensioni Posta; in mancanza di questi,
c. persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in modo considerevole, oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con la persona assicurata durante i 5 anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli; in mancanza di queste,
d. i figli che non sottostanno alle disposizioni dell'articolo 66; in mancanza di questi,
e. i genitori e i fratelli.

Art. 70 **Designazione**

[1] La persona assicurata può communicare per iscritto alla Cassa pensioni Posta o designare in un testamento giuridicamente valido chi, tra gli aventi diritto, deve prioritariamente beneficiare del capitale garantito in caso di decesso e in che misura.

[2] In assenza di una dichiarazione scritta della persona assicurata in merito alla ripartizione del capitale garantito in caso di decesso, quest'ultimo è attribuito in parti uguali agli aventi diritto secondo l'ordine di cui all'articolo 69.